

**Note per l'attuazione del regolamento regionale 11 dicembre 2006 n. 15/R recante:  
"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano  
(Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"**

Il Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci (PUFF)

La normativa nazionale e regionale vieta lo spandimento dei fertilizzanti organici e di sintesi e l'impiego di prodotti fitosanitari, salvo che tale utilizzo venga perseguito sulla base di uno specifico piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari (PUFF) che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità della risorsa idrica.

Il regolamento 15/R del 2006 disciplina le limitazioni d'uso dei prodotti fitosanitari e dei fertilizzanti sulla base della classe di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato e della classe di **capacità protettiva del suolo agrario** dei territori ricadenti nell'area di salvaguardia.

Tale classificazione è ottenuta dall'incrocio della vulnerabilità, di cui allo studio idrogeologico, con la capacità protettiva dei suoli; le informazioni relative alla capacità protettiva sono disponibili sul sito regionale al seguente indirizzo web:

[http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli\\_terreni/suoli1\\_250/carta\\_suoli.htm](http://www.regione.piemonte.it/agri/suoli_terreni/suoli1_250/carta_suoli.htm)

La carta dei suoli è disponibile a scala 1:250.000 per tutto il territorio regionale e la sua derivata di capacità protettiva è disponibile per la parte di pianura.

Per le province di Asti, Alessandria, Biella, Cuneo, Torino, parte di Vercelli è disponibile la carta dei suoli a scala 1:50.000 con differenti livelli di copertura, e la relativa carta derivata di capacità protettiva.

Qualora si ritenga possibile un significativo cambiamento di classe, sulla base di dati di maggior dettaglio, è possibile procedere ad un infittimento delle osservazioni pedologiche secondo le disposizioni indicate nel regolamento e può essere rivalutata la classe di capacità protettiva.

Qualora il gestore della captazione ad uso idropotabile non acquisisca in proprietà l'area di salvaguardia, il PUFF deve essere sottoscritto da coloro che detengono il **titolo di disponibilità dei terreni** destinati all'utilizzazione agronomica, compresi gli asservimenti.

Il PUFF può essere predisposto, oltre che dal titolare o dal legale rappresentate dell'azienda agricola, anche da un tecnico delle organizzazioni agricole o da un professionista, senza però omettere di portare a conoscenza del piano predisposto coloro che detengono i titoli di disponibilità dei terreni.

Tale documento, redatto sottoforma di comunicazione, sarà quindi allegato alla domanda di definizione delle aree di salvaguardia, di cui all'allegato D del regolamento 15/R del 2006, che l'Ambito Territoriale Ottimale deve consegnare all'autorità competente (attualmente la Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche) e avrà validità a partire dall'annata agraria successiva.

Qualora l'area di salvaguardia ricada all'interno di una delle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola dal regolamento **9/R del 2002**, le aziende agricole devono

aver già compiuto i necessari adempimenti previsti dallo stesso; pertanto, il Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitofarmaci (PUFF) potrà essere composto da copia dei provvedimenti per l'adempimento del 9/R, inerenti la fertilizzazione azotata, integrata da un piano limitatamente ai prodotti fitosanitari e alla fertilizzazione fosfopotassica, secondo le prescrizioni degli Allegati B e C.

Prossimamente l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici sarà regolamentata da una nuova normativa regionale, in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 (Disposizioni per la prima attuazione del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque) e del Piano di tutela delle acque; tale normativa prevede differenti prescrizioni tra zone vulnerabili da nitrati e restante territorio regionale e prevede l'abrogazione della DGR 30 dicembre 1991 n. 46-12028 che attualmente disciplina, nel resto del territorio regionale, l'utilizzazione degli effluenti non palabili.

Il PUFF di cui sopra, previsto dal regolamento 15/R del 2006, riguarda generalmente solo parte dell'azienda agricola: per una applicazione corretta è opportuno estendere le prescrizioni all'unità minima (**particella catastale**) anche quando solo parte della stessa particella ricada all'interno dell'area di salvaguardia.

Al fine dare **validità pluriennale** al PUFF, nella sezione inerente gli interventi fitosanitari è opportuno evitare di indicare specifici principi attivi e formulati commerciali, facendo tutt'al più riferimento alla famiglia di appartenenza.

Di seguito un esempio: “ Per le colture erbacee non sono previsti interventi di diserbo in pre-emergenza delle infestanti. Si prevedono inoltre trattamenti fitosanitari con sostanze attive secondo le modalità e le dosi riportate dalle norme tecniche di difesa e diserbo attualmente in vigore per la produzione integrata. Per la coltura del pioppo non sono previsti trattamenti diserbanti, mentre i trattamenti di difesa, se necessari, saranno effettuati con sostanze attive appartenenti alla famiglia dei piretroidi o degli olii minerali.”

Analogamente per la sezione inerente i fertilizzanti in caso di coltivazioni erbacee è opportuno far riferimento alle rotazioni e indicare un programma di fertilizzazione sufficientemente dettagliato per quanto riguarda le particelle catastali interessate, senza richiedere però un aggiornamento annuale, salvo che per modificazioni significative della destinazione d'uso del suolo.

La normativa di riferimento è consultabile al seguente indirizzo:  
[http://www.regione.piemonte.it/acqua/cons\\_umano.htm](http://www.regione.piemonte.it/acqua/cons_umano.htm)

Per ulteriori approfondimenti e informazioni:  
dott. Agr. Elena Anselmetti: tel. 011- 432.4470  
e-mail [inquinamentodiffuso.acqua@regione.piemonte.it](mailto:inquinamentodiffuso.acqua@regione.piemonte.it)

dott. Geol. Massimiliano Petricig: tel 011- 432.4818  
e-mail [massimiliano.petricig@regione.piemonte.it](mailto:massimiliano.petricig@regione.piemonte.it)